

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, LIMONI, MONETI e ZENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1965

#### Stato giuridico e trattamento economico del personale delle scuole elementari per ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, gli Istituti per ciechi furono trasformati da Opere Pie in Enti di educazione e posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

In conformità all'articolo 5 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, l'obbligo scolastico fu esteso ai fanciulli ciechi che, da allora in poi, furono accolti in scuole elementari parificate e annesse ad appositi istituti riconosciuti dallo Stato. Purtroppo, soltanto con la legge n. 1463 del 26 ottobre 1952, le scuole predette furono statizzate. Il servizio pre-ruolo degli insegnanti, però, non veniva riconosciuto per intero e a tutti gli effetti, ma valutato in conformità al disposto di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi sull'istruzione del 5 febbraio 1928, n. 577.

In pari tempo la citata legge di statizzazione prevedeva che i posti disponibili nelle scuole elementari per ciechi sarebbero stati conferiti a seguito di pubblici concorsi, come da precise disposizioni regolamentari previste dall'articolo 7 della ripetuta legge n. 1463. Il regolamento in questione, comunque, non è stato ancora emanato. Conseguentemente, a motivo del mancato riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo

e dell'accennata carenza regolamentare, nonostante la legge di statizzazione delle scuole elementari per ciechi, la posizione degli insegnanti inquadrati in ruolo e di quelli fuori ruolo è rimasta viziata da una situazione abnorme che non risulta a tutt'oggi superata.

La legge 3 marzo 1960, n. 190, è valsa in parte a stabilizzare lo stato giuridico dei docenti, prevedendo, a determinate condizioni, l'inquadramento in ruolo del personale insegnante già in servizio e che non aveva potuto partecipare a regolari concorsi per l'assenza sopra ricordata delle prescritte norme regolamentari. La legge n. 190, peraltro, ha aggravato la posizione degli insegnanti dal punto di vista del riconoscimento del servizio pre-ruolo. Infatti essa stabilisce che tale servizio debba essere valutato sempre a norma dell'articolo 157 del citato testo unico, ma ha aggiunto l'inciso « e successive modificazioni » il che significa, in realtà, che il servizio in parola è stato calcolato sulla base delle disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1958, n. 165, che notoriamente restringono la portata dell'articolo 157 del menzionato testo unico.

A quanto sopra esposto si deve aggiungere che il regolamento della legge n. 1734 del 30 dicembre 1960, sul riordinamento del-

l'Istituto Romagnoli, emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 marzo 1964, n. 292 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 18 maggio 1964), fissa in un biennio la durata del corso di tirocinio necessario a tutti coloro che intendono insegnare nelle scuole per ciechi per conseguire l'indispensabile specializzazione.

Ora appare evidente che se i docenti delle scuole predette sono tenuti a specializzarsi in quanto l'insegnamento ai fanciulli non vedenti implica una preparazione pedagogica e didattica diversa e particolare, i

medesimi conseguono il diritto ad una carriera differenziata.

Il disegno di legge n. 825, d'iniziativa del senatore Maier, tende appunto a definire organicamente tutta la materia di cui trattasi.

Considerato che il Ministero della pubblica istruzione è impegnato a emanare il decreto relativo al regolamento previsto dall'articolo 7 della legge n. 1463 del 26 ottobre 1952, risulta opportuno stralciare dal disegno di legge n. 825 gli articoli concernenti la disciplina dei concorsi e, conseguentemente, proporre il disegno di legge allegato.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I posti di ruolo nelle scuole elementari statali per ciechi sono conferiti tramite pubblici concorsi per titoli ed esami indetti con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione, in conformità alle norme regolamentari di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463.

### Art. 2.

I candidati sono ammessi ai concorsi di cui al precedente articolo fino ad un limite di età di tre anni superiore a quello previsto per la partecipazione ai concorsi per i posti delle scuole elementari per vedenti.

### Art. 3.

Nel primo concorso che sarà indetto per posti di ruolo nelle scuole elementari statali per ciechi dopo l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 17 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, i posti disponibili per il concorso stesso saranno riser-

vati ai candidati che alla data del bando di concorso abbiano prestato, nell'ultimo quinquennio, almeno due anni scolastici compiuti di servizio, con qualifica non inferiore a « distinto », presso le scuole elementari predette, a prescindere dal limite di età.

#### Art. 4.

Ai vincitori del concorso di cui all'articolo precedente è riconosciuto per intero, agli effetti giuridici, economici e di carriera, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole stesse.

Tale riconoscimento è attribuito altresì agli insegnanti già di ruolo in servizio nelle scuole elementari statali per ciechi alla data di entrata in vigore della presente legge, detratto, agli effetti economici e di carriera, il periodo già riconosciuto per effetto delle norme contenute nella legge 26 ottobre 1952, n. 1463, e nella legge 3 marzo 1960, n. 190.

#### Art. 5.

Il compenso mensile, dovuto a norma dell'articolo 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni, ai maestri delle scuole speciali statali per ogni ora settimanale di servizio eccedente il normale orario delle lezioni è determinato, nei confronti degli insegnanti delle scuole statali per ciechi, nella misura dei due terzi di un venticinquesimo dello stipendio mensile iniziale spettante all'insegnante elementare di ruolo con la qualifica di ordinario.

L'indennità speciale di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, è elevata a lire 5.000 mensili a favore degli insegnanti delle scuole elementari statali per ciechi ed è estesa, nella stessa misura, a favore degli assistenti delle scuole predette e degli assistenti dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

## Art. 6.

Per il personale insegnante di ruolo delle scuole elementari statali per ciechi sono stabiliti, ai fini della progressione economica e di carriera, i seguenti periodi di permanenza nei vari coefficienti:

coefficiente 220 — 2 anni

coefficiente 260 — 6 anni

coefficiente 309 — 6 anni

coefficiente 402 — viene attribuito all'inizio del 15° anno di servizio.

Il beneficio di cui sopra è esteso al personale assistente dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.